REGOLAMENTO (CEE) N. 1884/75 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1975

che proroga il regolamento (CEE) n. 824/75 che stabilisce misure transitorie applicabili agli zuccheri importati nella Comunità in regime preferenziale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 43,

considerando che le misure transitorie applicabili agli zuccheri importati nella Comunità in regime preferenziale stabilite con il regolamento (CEE) n. 824/75 [2], scadono il 31 luglio 1975 ; che, in attesa dell'adozione di norme fondamentali definitive relative a tale regime preferenziale e tenuto conto pertanto della necessità di evitare ogni possibile discontinuità giuridica, si deve prorogare la data di applicazione delle misure transitorie sino al 31 ottobre 1975 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 824/75 la data del 31 luglio 1975 è sostituita dalla data del 31 ottobre 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
[2] GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 8.